




# **Seminario di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza**

---

**22 febbraio 2011**

**Silvia Risso**



# **Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

---

- **Titolo 1 Principi comuni**
- **Titolo 4 Cantieri temporanei o mobili**
- **Allegato XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza**
- **Allegato XVII Idoneità tecnico professionale**



## **Normativa di riferimento**

---

### **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81**

*(G.U. 30-04-2008, n° 108/L - S.O. )*

**Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,  
n° 123 in materia di tutela della salute e della  
sicurezza nei luoghi di lavoro s.m.i.**

cosiddetto **T.U. sicurezza**, ha di fatto raccolto in  
un unico testo tutta la previgente normativa in  
materia di sicurezza **sul lavoro**



## **Normativa di riferimento**

---

### **Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n° 106**

*(G.U. 05-08-2009, n° 180 - S.O. n. 142/L )*

**Disposizioni integrative e correttive del  
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in  
materia di tutela della salute e della  
sicurezza nei luoghi di lavoro**



# **Titolo I**

## **Principi comuni**

---



## Art. 4

### Computo dei lavoratori

---

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori **non sono computati** :

- collaboratori familiari, beneficiari di tirocini formativi, studenti e frequentatori corsi di formazione, lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione, lavoratori che svolgono prestazioni occasionali accessorie, volontari, lavoratori socialmente utili, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati continuativi, lavoratori in prova.
- i lavoratori interinali e part-time si computano a ore

## Art. 14

### Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare

---

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, possono adottare **provvedimenti di sospensione** in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di **personale non in regola** in misura **pari o superiore al 20 % del totale** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di **gravi e reiterate violazioni** (nei 5 anni) in materia di tutela della salute e della sicurezza (All. I).

## Art. 14

### Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare

---

Il provvedimento è comunicato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/06) ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione, da parte del Ministero o dell'ASL, di un **provvedimento interdittivo alla contrattazione** con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

Le disposizioni si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili.



## **Art. 14**

### **Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare**

---

Durata del provvedimento interdittivo:

- pari alla sospensione se n° lavoratori non in regola < 50% totale
- doppio della sospensione (max 2 anni) se n° lavoratori > 50% o gravi e reiterate violazioni

In caso di violazioni in materia di prevenzione incendi la competenza è del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.



## Art. 16

### Delega di funzioni

---

1. La **delega di funzioni** da parte del datore di lavoro è **ammessa** a condizione che:
  - a) risulti da **atto scritto** recante **data certa**;
  - b) il delegato possenga i **requisiti** di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - c) attribuisca al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - d) attribuisca al delegato l'**autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  - e) sia **accettata dal delegato per iscritto**.



## Art. 16

### Delega di funzioni

---

2. Alla delega deve essere data **pubblicità**.

3. La delega di funzioni non esclude l'**obbligo di vigilanza** in capo al **datore di lavoro** in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (obbligo assolto in caso di adozione ed attuazione del modello di verifica e controllo ex art. 30 c.4).

3-bis. Il **soggetto delegato può**, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, **delegare** specifiche funzioni alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni non esclude l'**obbligo di vigilanza** in capo al **delegante** in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate

## Art. 17

Sanzioni  
DDL

### Obblighi del datore di lavoro non delegabili

---

Il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.28 (documento di valutazione dei rischi);
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

## Art. 18 c.1

Sanzioni  
DDL

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il **datore di lavoro** e i dirigenti devono:

- a) nominare il medico competente ove previsto (...)
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, c. 3 (DUVRI), **anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53 c. 5** e, su richiesta, consegnarne copia ai RLS - **il documento è consultato esclusivamente in azienda** (...)
- u) munire i lavoratori del tesserino di riconoscimento (...)

## Art. 18 c.3-bis

Sanzioni  
DDL

### Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il **datore di lavoro** e i **dirigenti** sono tenuti altresì a **vigilare** in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva **responsabilità dei soggetti obbligati** ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

## Art. 22

### Obblighi dei progettisti

---

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

## Art. 26 c.1

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il **datore di lavoro**, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:

- **verifica l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione
- **fornisce** agli stessi soggetti dettagliate **informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare **e sulle misure di prevenzione e di emergenza** adottate in relazione alla propria attività



## Art. 26 c.1 (segue)

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

---

La **verifica** viene effettuata attraverso:

- acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
- acquisizione dell'**autocertificazione** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del **possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale**, ai sensi del DPR 445/2000

## Art. 26 c.2

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

---

Il **datore di lavoro**, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, sempre che abbia la **disponibilità giuridica dei luoghi** in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo :

- **coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- **coordina gli interventi di protezione e prevenzione** dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

## Art. 26 c.3

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il **datore di lavoro committente** elabora un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per **eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze**. Tale documento è **allegato al contratto di appalto** o di opera e **va adeguato in funzione dell'evoluzione** dei lavori, servizi e forniture. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 il DUVRI è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (RUP)

## Art. 26 c.3-bis

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

---

L'obbligo di redazione del **DUVRI non è applicabile:**

- ai **rischi specifici propri dell'attività delle imprese** appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
- ai **servizi di natura intellettuale**, alle **mere forniture di materiali o attrezzature** nonché ai **lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI



## Nota

### DUVRI/finalità

---

- Il DUVRI serve a dare **indicazioni operative e gestionali** su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l' **interferenza**.
- Quando in uno stesso ambiente di lavoro operano più soggetti afferenti a datori di lavoro diversi si creano, oltre ai "**rischi propri**" di ciascuna impresa, una serie di "**rischi aggiuntivi**" dovuti alle interferenze tra le attività svolte dalle imprese presenti, a vario titolo, nello stesso ambiente di lavoro, nonché con il **contesto operativo oggetto di intervento**.



## Nota

### DUVRI/contenuti

---

- Il DUVRI deve essere  **messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta**  perché, essendo allegato al contratto e costituendone, i suoi contenuti, vincolo contrattuale, l'offerente deve prendere visione di quanto in esso previsto in termini di misure necessarie per ridurre i rischi per lo specifico appalto
- Il DUVRI è un documento che serve a qualificare l'esistenza di **rischi interferenti** e grazie al quale il datore di lavoro committente individua le **misure necessarie a eliminare e/o ridurre i rischi stessi, quantificando** l'onere (i costi) per tali misure (che poi l'appaltatore dovrà attuare) ⇒ **Costi della sicurezza da indicare nel contratto d'appalto**



**Nota**

## **DUVRI/rischi**

---

■ Sono RISCHI INTERFERENTI per i quali occorre redigere il DUVRI i rischi:

- a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore (rischi ambientali);
- d) derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata) richieste esplicitamente dal committente.



## Nota

### DUVRI/PSC/POS

---

- Il disposto dell'art. 26, comma 3bis (elaborazione del DUVRI) si applica nei cantieri ove si appronta sia il PSC che il POS?

NO, l'elaborazione del PSC e del POS costituisce assolvimento dell'obbligo di redazione del DUVRI (art. 96 c.2)



## Art. 26 c.3-ter

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

---

Ove il contratto sia affidato dai soggetti ex art.3 c.34 D.Lgs. 163/06 (**centrali di committenza**) o il **datore di lavoro non coincide con il committente**, il soggetto che affida il contratto elabora un **documento di valutazione dei rischi da interferenze** (DUVRI) che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il DUVRI riferendolo ai **rischi specifici da interferenza presenti in loco**; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

## Art. 26 c.4

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

---

L'**imprenditore committente** risponde in solido con l'appaltatore e con eventuali subappaltatori, per tutti i **danni** per cui il **lavoratore**, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, **non risulti indennizzato dall'INAIL** (o IPSEMA per il settore marittimo). Le disposizioni non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

## Art. 26 c.5

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

---

Nei **contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione**, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i **costi** delle **misure** adottate per **eliminare o ridurre al minimo i rischi** in materia di salute e sicurezza sul lavoro **derivanti dalle interferenze** delle lavorazioni, che **non sono soggetti a ribasso**.

## Art. 26 c.6

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

---

Nelle **procedure di affidamento** e nella **valutazione dell'anomalia delle offerte** di **appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture**, gli **enti aggiudicatori** devono valutare che il **valore economico** dell'appalto sia **adeguato e sufficiente** rispetto al **costo del lavoro e della sicurezza**, che deve essere indicato e **congruo** rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministero sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva applicabile.

## Art. 26 c.8, art. 5 L. 136/10

### Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

---

Nello svolgimento di attività in regime di **appalto o subappalto**, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di **tessera di riconoscimento** corredata di **fotografia**, contenente **generalità del lavoratore**, indicazione del **datore di lavoro**, **data di assunzione** e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso di **lavoratori autonomi** deve contenere anche l'indicazione del **committente**.

## Art. 27 c.1-bis


### Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

- **verifica continua** della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza
- **punteggio** iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'**azzeramento del punteggio** per ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'**impossibilità di svolgere attività nel settore edile**.

## **Titolo III**

# **Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale**

---



# Art. 69, c. 1, lett. a)

## Uso delle attrezzature di lavoro - Definizioni

---

- **attrezzatura di lavoro:** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto (inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo), destinato ad essere usato durante il lavoro;
- **uso di una attrezzatura di lavoro:** qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;



## Art. 69, c. 1, lett. a) (segue)

### Uso delle attrezzature di lavoro - Definizioni

---

- **zona pericolosa:** qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- **lavoratore esposto:** qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- **operatore:** il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

## Art. 70

### Requisiti di sicurezza

---

- Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
- Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di tali disposizioni e quelle messe a disposizione dei lavoratori prima di tali disposizioni, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V, costruite secondo le prescrizioni dei *DM adottati ex art. 395 DPR 547/55, art.28 D.Lgs. 626/94.*



## Art. 70, comma 4

### Requisiti di sicurezza

---

Qualora gli organi di vigilanza accertino che un'**attrezzatura di lavoro** messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio, in tutto o in parte, risulta **non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza** previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto informano l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli *artt. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94* vengono espletate:



## Art. 70, c. 4 (segue)

### Requisiti di sicurezza

---

- dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, **nei confronti del datore di lavoro** utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita **prescrizione a rimuovere** tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante **disposizione** in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
- dall'organo di vigilanza territorialmente competente, **nei confronti del fabbricante** o dei soggetti della catena della distribuzione, se in esito all'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza.

## Art. 71

# obblighi del datore di lavoro

---

Il datore di lavoro:

- mette a disposizione **attrezzature conformi**
- sceglie le attrezzature in relazione a condizioni, caratteristiche del lavoro e rischi specifici derivanti dall'ambiente di lavoro, dall'impiego delle attrezzature e dalle interferenze
- adotta misure organizzative per il **corretto utilizzo** ed il **mantenimento in efficienza** delle attrezzature (all.IV)
- adotta misure per garantire la **sicurezza** e l'**ergonomia** delle postazioni di lavoro

## Art. 71, c. 7

### obblighi del datore di lavoro

---

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il **datore di lavoro** prende le misure necessarie affinché:

- l'**uso dell'attrezzatura** di lavoro sia riservato ai **lavoratori** allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una **informazione, formazione ed addestramento** adeguati;
- in caso di **riparazione**, di **trasformazione** o manutenzione, i **lavoratori** interessati siano **qualificati** in maniera specifica per svolgere detti compiti.

## Art. 71, c. 8

### obblighi del datore di lavoro

---

Il **datore di lavoro**, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti o, in assenza, dalle norme tecniche o buone prassi o linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un **controllo iniziale** (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un **controllo dopo ogni montaggio** in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento



## Art. 71, c. 8 (segue)

### obblighi del datore di lavoro

---

b) per assicurarne lo stato di conservazione e l'efficienza , le **attrezzature soggette a** influssi che possono provocare **deterioramenti** suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte ad interventi di **controllo**, effettuati da **persona competente** :

1. **periodici**, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. **straordinari** per garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano compromettere la sicurezza delle attrezzature di lavoro (riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività).



## Art. 71, c. 11

### obblighi del datore di lavoro

Oltre a quanto previsto dal c. 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII con la frequenza ivi indicata a **verifiche periodiche** volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, di cui:


- la **prima** effettuata dall'**ISPESL** nel termine di **60 giorni** dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al c. 13
- le **successive** effettuate dagli stessi soggetti, nel termine di **30 giorni** dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al c. 13.

# **Aggiornamento D.lgs 106/2009**

## **Titolo IV**

### **Cantieri temporanei o mobili**

---





## Art. 88, c.2, lett.g-bis

### campo di applicazione

---

Le disposizioni del capo IV si applicano ai lavori edili e di ingegneria civile di cui all'allegato X, mentre **non si applicano**:

- (...) ai lavori relativi a **impianti** elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento **che non comportino lavori edili** o di ingegneria civile di cui all'allegato X
- alle attività di cui al D.lgs 272/99 (*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale*), che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X



## Allegato X

### *Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile*

---

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, sistemazione forestale e sterro.
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



## Art. 89, comma 1, lett. c)

### definizioni

---

- **Cantiere temporaneo o mobile:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X
- **Committente:** soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto
- **Responsabile dei lavori:** soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento

## Nota

### Responsabile dei lavori

---

Con le modifiche ex D.Lgs. 106/09 scompare l'obbligo nel settore dei lavori privati di designare come responsabile dei lavori il progettista o il direttore dei lavori, rispettivamente nella fase di progettazione e in quella di direzione dei lavori.

Il **responsabile dei lavori**, comunque, non potrà essere una persona qualunque in quanto i suoi **requisiti** dovranno essere **conformi a quelli previsti dall'articolo 16 sulla delega di funzioni** (requisiti professionali ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate).



## **Art. 89, comma 1, lett. f)**

### **definizioni**

---

**Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera:** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

**NOTA:** il CSE può essere il DDL, un dipendente o l'RSPP delle imprese esecutrici o affidatarie solo nel caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice



## Art. 89, comma 1, lett. i) definizioni

---

**Impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

In caso di consorzio tra imprese, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di più imprese consorziate assegnatarie, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori che abbia accettato di essere individuata come affidataria.





## Art. 89, comma 1, lett. i-bis)

### definizioni

---

**Impresa esecutrice:** impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

**Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione



## **Art. 89, c. 1** **definizioni**

---

**Piano operativo di sicurezza:** documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.17, c. 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV

**Idoneità tecnico-professionale:** possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

# Art. 90, comma 1

## Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

Nota: art. 15 "misure generali di tutela"

## Art. 90, comma 2

### Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

---

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, (valuta) **prende in considerazione** i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

## Art. 90, comma 3-4-5

### Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di **più imprese esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **designa il coordinatore per la progettazione**

4. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di **più imprese esecutrici**, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, **designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.



## Nota

---

Il comma 3 dell'art. 90 sembra escludere le imprese affidatarie.

Dobbiamo quindi interpretare tale articolo nel senso che se l'impresa affidataria esegue direttamente i lavori deve essere considerata, agli effetti di tale articolo 90, come una impresa esecutrice.

## Art. 90, comma 6-7

### Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei **requisiti** di cui all'art.98, ha **facoltà** di svolgere le **funzioni** sia di **coordinatore per la progettazione** sia di **coordinatore per l'esecuzione** dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori **comunica alle imprese affidatarie**, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali **nominativi** sono indicati nel **cartello di cantiere**.

## Art. 90, comma 9

### Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, **anche** nel caso di affidamento dei lavori ad **un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo**:

a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'**all. XVII**. Nei cantieri la cui **entità** presunta è **inferiore a 200 uomini-giorno** e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'all. XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante **presentazione** da parte delle imprese **e dei lavoratori autonomi** del **certificato** di iscrizione alla **CCIA**, corredato da **autocertificazione** in ordine al possesso degli altri **requisiti** previsti dall'**all. XVII**;



## Art. 90, comma 9 (segue)

### Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

---

b) chiede alle imprese esecutrici una **dichiarazione dell'organico medio annuo**, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle **denunce** dei lavoratori effettuate **INPS**, all'**INAIL** e alle **casse edili**, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'all. XI**, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del **DURC**, **salvo quanto previsto ex art. 16-bis c.10 L.2/09**, e dell'**autocertificazione** relativa al **contratto collettivo applicato**;

## Art. 90, comma 9

### Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

---

c) Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività:

- copia della notifica preliminare,
- documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi,
- dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

## Art. 90, comma 10-11

### Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

10. In **assenza** del **PSC** o del **fascicolo**, quando previsti, oppure in assenza di **notifica**, quando prevista **oppure in assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi**, é **sospesa l'efficacia del titolo abilitativo**. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al **comma 3** (*designazione CSP*) **non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire** in base alla normativa vigente e comunque di **importo inferiore ad euro 100.000**. In tal caso, le **funzioni del coordinatore per la progettazione** sono svolte dal **coordinatore per la esecuzione dei lavori**.

## Art. 91, c. 1-2

### Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP:
  - a) **redige il PSC** di cui all'art. 100, c. 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'**allegato XV**
  - b) predispone un **fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all'**all. XVI**, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE /93. **Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria** di cui all'art. 3, c. 1, lettera a) del DPR n. 380/01
  - b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.90 c.1.**
2. Il **fascicolo** è preso in considerazione all'atto di eventuali **lavori successivi** sull'opera.

## Art. 92, c. 1

### Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

---

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

- a) **verifica**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel **PSC** **ove previsto** e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) **verifica** l'idoneità del **POS**, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, **ove previsto**, **adegua il PSC**, **ove previsto**, e il **fascicolo**, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, **verifica** che le **imprese esecutrici adeguino**, se necessario, i rispettivi **POS**;

## Art. 92, c. 1

### Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

---

- c) **organizza** tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la **cooperazione** ed il **coordinamento** delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) **verifica** l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il **coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza** finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

## Art. 92, c. 1

### Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- e) **segnala** al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le **inosservanze** alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 (**obblighi dei DDL, dei dirigenti e dei preposti**) e 97, comma 1 (obblighi del DDL dell'impresa **affidataria**) e alle prescrizioni del piano ove previsto, e **propone** la **sospensione** dei lavori, **l'allontanamento** delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la **risoluzione del contratto**. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla DPL territorialmente competenti;
- f) **sospende**, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

## Art. 92, c. 2

### Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

---

2. Nei casi di cui all'art.90, comma 5 (*designazione CSE in caso di affidamento successivo a più imprese*), il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo, di cui all'art.91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) (*esclusi lavori di manutenzione ordinaria*).



## Art. 93

### Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

---

1. Il **committente** è **esoneroato dalle responsabilità** connesse all'adempimento degli obblighi **limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori**.
2. La **designazione del coordinatore** per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione **dei lavori**, **non esonera il committente o** il responsabile dei lavori dalle **responsabilità** connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli art.91, comma 1 (*redazione PSC e fascicolo*), e 92, comma 1, **lettere a), b), c) d) ed e).**



## Art. 94

### Obblighi dei lavoratori autonomi

---

1. I **lavoratori autonomi** che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, **si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, ai fini della sicurezza.



## Art. 95

### Misure generali di tutela

---

1. I **datori di lavoro** delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art.15 e in particolare:

(...) d) la **manutenzione**, il **controllo** prima dell'entrata in servizio e il **controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro** degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

(...) g) la cooperazione **e il coordinamento** tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;



## Nota

### DURC negli appalti

---

■ Il DURC deve essere richiesto alle imprese che svolgono attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera?

Non si considerano imprese esecutrici quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle lavorazioni indicate nel citato All. X (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile), ovvero svolgono attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera (Circ. 4/2007 Min. Lavoro).

Per le imprese e i lavoratori autonomi svolgenti attività di trasporto di materiale edile non sussiste l'obbligo di certificazione della regolarità contributiva mediante DURC

## Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I **datori di lavoro** delle **imprese affidatarie** e delle **imprese esecutrici**, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti (...):

g) redigono il **piano operativo di sicurezza** di cui all'art.89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g) – **POS** - , **non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature**. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

## Art. 96, c. 2

Sanzioni  
DDL

### Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

L'**accettazione** da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del **PSC** nonché la **redazione del POS** costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, **adempimento** alle disposizioni di cui all'art.17, c. 1, lett. a) (**valutazione dei rischi**), all'art.26, c. 1, lett. b) (**informazione sui rischi**), 2 (**cooperazione e coordinamento**), 3 (**DUVRI**) e 5 (**costi della sicurezza**), e all'art.29, c. 3 (**rielaborazione documento valutazione dei rischi**).

## Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione** delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli **obblighi derivanti dall'art.26**, fatte salve le disposizioni di cui all'art.96, c. 2, sono riferiti **anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria**. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

## Art. 97

Sanzioni  
DDL

# Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

3-bis. In relazione ai **lavori affidati in subappalto**, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse **senza alcun ribasso** i relativi **oneri della sicurezza**.

3.ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il **datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti** devono essere in possesso di **adeguata formazione**.



# Art. 98

## Requisiti professionali dei coordinatori

---

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti **requisiti** (...): (*titolo di studio*)
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di **frequenza**, con **verifica dell'apprendimento finale**, a specifico **corso** in materia di sicurezza (...). **Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'all. XIV** (*cadenza quinquennale e durata complessiva di 40 ore - moduli o convegni*) , **sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto** (*obbligo aggiornamento dal 15.05.08*).

# Art. 99



## Notifica preliminare

---

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'ASL e alla DPL la notifica preliminare – all. XII - , nonché gli eventuali aggiornamenti nei cantieri:

- a) di cui all'art.90, comma 3;
- b) inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, che ricadono in a) per varianti in corso d'opera;
- c) in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa visibile in cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

3. Gli organismi paritetici ex art. 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.



## Art. 100

# Piano di sicurezza e di coordinamento

---

Il **PSC** è costituito da una **relazione tecnica** e **prescrizioni** correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'all. XI, nonché la **stima dei costi** di cui al punto 4 dell'all. XV. E' corredato da **tavole esplicative** di progetto, relative alla sicurezza, con almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove necessario, una tavola tecnica sugli scavi - **contenuti minimi** del PSC e indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all' **all. XV**.

Il piano di sicurezza e coordinamento è **parte integrante del contratto di appalto**.

## Art. 100

### Piano di sicurezza e di coordinamento

---

3. I **datori di lavoro** delle **imprese esecutrici** e i **lavoratori** autonomi sono tenuti ad **attuare** quanto previsto nel **PSC** e nel **POS**.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei RLS **copia del PSC e del POS** almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE **proposte di integrazione** al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.



## Art. 100

### Piano di sicurezza e di coordinamento

---

6. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano** ai lavori la cui **esecuzione immediata** é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio **o per garantire la continuità in condizioni di emergenza** nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli **obblighi a carico del datore di lavoro** dell'impresa affidataria previsti dall'art.97, c. 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06, e s.m.i., si applica l'art.118, c. 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo (*l'affidatario corrisponde gli oneri di sicurezza relativi alle prestazioni in subappalto senza alcun ribasso*).<sup>77</sup>

## Art. 101

### Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori **trasmette il PSC** a tutte le **imprese invitate** a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'**impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi**.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna **impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria**, la quale, previa **verifica della congruenza** rispetto al proprio, lo **trasmette al CSE**. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre **15 giorni** dall'avvenuta ricezione.

## Art. 102

Sanzioni  
DDL

# Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

---

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il **datore di lavoro** di ciascuna impresa esecutrice **consulta** il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha **facoltà di formulare proposte** al riguardo.



## **Art. 104**

### **Modalità attuative di particolari obblighi**

---

- Cantieri di durata presunta < 200 giorni lavorativi: adempimento art. 102 = assolvimento obbligo di riunione art.35
  - Cantieri di durata presunta < 200 giorni lavorativi + sorveglianza ex art. 41: la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri con caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b).



## **Capo II**

# **Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota**



---


# Art. 105

## Attività soggette

**Allegato X**  
**Opere edili e di**  
**ingegneria civile**

Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali, comprese linee e impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro; scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

**Lavori in quota ed altre attività lavorative**





# Art. 107

## definizioni

---

**lavoro in quota:** attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

# Art. 108-109-110

## Viabilità-recinzioni-luoghi di transito

**Viabilità nei cantieri:** fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.

**Recinzione del cantiere:** il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

**Luoghi di transito:** il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

# Art. 111 c.1

Sanzioni  
DDL

## Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Il **datore di lavoro**, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e ergonomiche adeguate, sceglie le attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in base ai seguenti **criteri**:

- a) **priorità alle misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

# Art. 111, comma 8

## Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

**Il divieto viene esteso  
ai cantieri**

# Art. 115, comma 1

Obbligo di attuazione  
delle norme tecniche

## Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione **idonei per l'uso specifico** composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, **conformi alle norme tecniche** quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

# Art. 115, comma 3

## Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

---

Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie



# **I.r. 5/2010 art.2**

## **NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO NEI CANTIERI EDILI**

---

Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.

# **I.r. 5/2010 art.3**

## **NORME PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO NEI CANTIERI EDILI**

Il rispetto di tali prescrizioni dovrà essere garantito da “apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota”. “Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati”.

# Allegato XV

## CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – punto 2.1 - PSC

Il **PSC** é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 .

Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

# Allegato XV

## CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – punto 2.1 – contenuti minimi PSC

---

- a) Identificazione e descrizione opera (indirizzo cantiere, descrizione contesto, descrizione sintetica opera)
- b) Individuazione soggetti (responsabile dei lavori, CSP, CSE, datori di lavoro, lavoratori autonomi)
- c) Analisi e valutazione rischi, interferenze
- d) Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive (area di cantiere, organizzazione cantiere, lavorazioni)
- e) Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, DPI per lavorazioni interferenti
- f) Misure di coordinamento (pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva)
- g) Modalità organizzative di cooperazione e coordinamento ed informazione
- h) Gestione dell'emergenza (pronto soccorso, antincendio ed evacuazione)
- i) Durata delle lavorazioni, fasi e sottofasi di lavoro (cronoprogramma dei lavori)
- j) Stima dei costi della sicurezza

# Allegato XV

## punto 2.2 – contenuti minimi PSC con riferimento ad area di cantiere, organizzazione del cantiere, lavorazioni

Con riferimento all'**area di cantiere**:

- a) caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- b) eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
  - b1) lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
  - b 2) rischio di annegamento;
- c) eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

# Allegato XV

## punto 2.2 – contenuti minimi PSC con riferimento ad area di cantiere, organizzazione del cantiere, lavorazioni

Con riferimento all'**organizzazione di cantiere**:

- a) modalità da seguire per recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni;
- b) servizi igienico-assistenziali;
- c) viabilità principale di cantiere;
- d) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia;
- e) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) disposizioni per dare attuazione all'articolo 102 (consultazione RLS);
- g) disposizioni per dare attuazione all'articolo 92, comma 1, lettera c) (cooperazione e coordinamento);
- h) eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

# Allegato XV

## punto 2.2 – contenuti minimi PSC con riferimento ad area di cantiere, organizzazione del cantiere, lavorazioni

Con riferimento alle **lavorazioni e loro interferenze:**

- suddivisione lavorazioni in fasi e sottofasi di lavoro
- analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, con particolare attenzione a:
  - a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
  - b) rischio di seppellimento negli scavi;
  - c) rischio di caduta dall'alto;
  - d) rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
  - e) rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  - f) rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  - g) rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  - h) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
  - i) rischio di elettrocuzione;
  - l) rischio rumore;
  - m) rischio dall'uso di sostanze chimiche.

# Allegato XV

## punto 2.3 – contenuti minimi PSC con riferimento alle interferenze tra lavorazioni e loro coordinamento

- analisi interferenze tra lavorazioni - anche se dovute a una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi
- cronoprogramma dei lavori - per le opere pubbliche ex D.Lgs. 163/06 riguarda solo aspetti della sicurezza ed integra il cronoprogramma delle lavorazioni ex art. 42 DPR 554/99.
- prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e relative modalità di verifica -in caso di permanenza dei rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi
- definizione misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva



# Allegato XV.1

## ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI

### CONTENUTI DEL PSC

---

1. Gli **apprestamenti** comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le **attrezzature** comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le **infrastrutture** comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I **mezzi e servizi di protezione collettiva** comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

# Allegato XV.2

## ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI

### CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE

---

Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

# Allegato XV

## CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – punto 3.2 - POS

---

Il **POS** (piano operativo di sicurezza) é redatto a cura di ciascun **datore di lavoro delle imprese esecutrici**, ai sensi dell'articolo 17, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Contiene almeno i seguenti elementi:

# Allegato XV

## CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – punto 3.2 – contenuti minimi POS

- a) dati identificativi impresa esecutrice (nominativo datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici, attività e lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari, nominativi addetti pronto soccorso, antincendio, evacuazione e gestione emergenze, RLS, medico competente, RSPP, direttore tecnico di cantiere e capocantiere, numero e qualifiche lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa);
- b) specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) attività, modalità organizzative e turni di lavoro;
- d) elenco ponteggi, ponti su ruote a torre e altre opere provvisorie, macchine e impianti utilizzati nel cantiere;

# **Allegato XV**

## **CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – punto 3.2 – contenuti minimi POS**

- e) elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con relative schede di sicurezza;
- f) esito rapporto di valutazione rumore;
- g) individuazione misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC;
- i) elenco DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) documentazione in merito a informazione e formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.



## Nota

### Designazione RLS – medico competente

---

La **designazione del RLS** ai sensi dell'art.47 c.2 è una facoltà dei lavoratori – e non un obbligo del datore di lavoro; nel caso in cui non fosse designato, le relative funzioni saranno svolte dal RLS territoriale e quindi da un soggetto esterno all'azienda.

La **designazione del medico competente** è un obbligo del datore di lavoro laddove, a seguito della valutazione dei rischi, emerga che i lavoratori sono sottoposti a rischi per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art.41).



## Nota

### PSC/POS/data certa

---

La data certa va inserita anche nel PSC e nel POS?

Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 43840 del 25 novembre 2008) **un documento privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell'organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell'accertamento medesimo.**

Lo stesso principio si applica al DUVRI, al PSC, al POS, alla nomina di CSP e CSE.



## **Allegato XVI**

### **Fascicolo con le caratteristiche dell'opera**

---

- Predisposto dal CSP, eventualmente modificato in fase esecutiva ed aggiornato dal committente a seguito delle modifiche in fase di esercizio
- Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto dal CSP
- Per le opere pubbliche ex D.Lgs. 163/06 il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ex art. 40 DPR 554/99
- Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.





# Allegato XVI

## Fascicolo – contenuti

---

- Il fascicolo comprende **3 capitoli**:

CAPITOLO I - descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I).

CAPITOLO II - individuazione rischi, misure preventive e protettive in dotazione (incorporate nell'opera o a servizio della stessa) e ausiliarie (altre misure la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi), per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

- Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, occorre considerare:



## **Allegato XVI**

### **Fascicolo – contenuti**

---

- a) accessi ai luoghi di lavoro;
- b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c) impianti di alimentazione e di scarico;
- d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
- e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- f) igiene sul lavoro;
- g) interferenze e protezione dei terzi.
- Il fascicolo contiene informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e sulle modalità operative da adottare per:
  - a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
  - b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo (verifiche, interventi manutentivi necessari e loro periodicità).



## Allegato XVII

### IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

---

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il **nominativo** del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche **mansioni**, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.



# Allegato XVII

## IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

---

1. Le **imprese esecutrici e affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
  - a) iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
  - b) documento di valutazione dei rischi ex art. 17, c. 1, lett. a) o autocertificazione ex art. 29, c. 5.
  - c) DURC
  - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14



## **Allegato XVII**

### **IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

---

2. I **lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

a) iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie

c) elenco DPI in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e relativa idoneità sanitaria ove previsti

e) DURC.



## Nota

### DURC negli appalti

---

Il DURC deve essere richiesto alle imprese che svolgono attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera?

Non si considerano imprese esecutrici quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipano in maniera diretta alla realizzazione delle lavorazioni indicate nel citato All. X (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile), ovvero svolgono attività di mera fornitura di materiale a piè d'opera, non accompagnata dalla messa in opera (Circ. 4/2007 Min. Lavoro).

Per le imprese e i lavoratori autonomi svolgenti attività di trasporto di materiale edile non sussiste l'obbligo di certificazione della regolarità contributiva mediante DURC



## Allegato XVII

### IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

---

3. In caso di **subappalto** il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli **stessi criteri** di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.